

I “Bravi Ragazzi” della Continassa condannati per razzismo

Paola Andrisani

Periferia di Torino, quartiere Vallette, dicembre 2011¹. Una ragazza di sedici anni sta rincasando in pieno giorno (è il 7 dicembre), quando due giovani stranieri la avvicinano e le estorcono il cellulare. Secondo il racconto della ragazza, i due l'avrebbero poi condotta su una collinetta di un parco e violentata a turno. «Erano stranieri – racconta la giovane – puzzavano; uno dei due aveva una cicatrice sul viso. Io ero vergine. È stato terribile». A trovarla (“ancora senza vestiti,” riferisce la stampa) è il fratello, che poi chiama i Carabinieri, che, a loro volta, la conducono in ospedale (“Siamo sicuri che si sia trattato di due *zingari romeni* che abitano in una cascina qui vicino. Io li ho visti mentre fuggivano e ho provato a inseguirli, ma senza successo”, dichiara il fratello della ragazza²). Infine, scatta la denuncia per violenza sessuale. La notizia si diffonde nel quartiere e parte l'organizzazione di una fiaccolata che si svolge il 10 dicembre in solidarietà con la vittima e per protestare contro una situazione “insostenibile”, chiedere di “*ripulire la Continassa e fare piazza pulita di certi farabutti che rovinano la vita di una ragazzina innocente*”³. La gente del quartiere vi partecipa numerosa (i quotidiani parlano di circa 400-500 presenze). Un gruppo di persone (la testa del corteo, costituita da qualche decina di individui), alcune delle quali armate di bastoni, si stacca dal corteo all'altezza di via delle Pervinche, comincia a correre e assalta la Cascina Continassa, dove vivono circa 50 rom: dieci-quindici minuti di pura violenza e panico disseminato fra i cittadini rom, che fuggono, mentre gli aggressori spaccano tutto quello che trovano. Dopo aver obbligato alla fuga gli abitanti dell'insediamento e aver distrutto i loro pochi averi, il gruppo di aggressori – tra gli applausi della folla letteralmente “indemoniata”⁴ – dà fuoco ad uno stabile e ad un paio di baracche (con le stesse fiaccole usate per il corteo che doveva essere pacifico, ndr). Una devastazione terminata fortunatamente senza vittime né feriti.

A fermare questa furia cieca, è proprio il fratello della ragazza “violentata” che, accompagnato dai Carabinieri, avvicina i devastatori, quando oramai il campo brucia già tra

1 Noi ne avevamo parlato nel nostro terzo libro bianco sul razzismo in Italia. Si veda: P. Andrisani, “Continassa: la violenza simulata e la violenza subita”, in Lunaria (a cura di), *Cronache di ordinario razzismo. Terzo libro bianco sul razzismo in Italia*, 2014, pag. 123-127.

2 Si veda: “Vallette: ragazza di 16 anni violentata, si cercano gli aggressori”, 10 dicembre 2011, disponibile qui: <http://www.torinotoday.it/cronaca/violentata-ragazza-16-anni-vallette-torino.html>.

3 Siveda, qui, il volantino che annuncia la manifestazione: https://torino.repubblica.it/cronaca/2011/12/13/foto/il_volantino_infilato_nelle_buche_dei_residenti_delle_vallette-26516661/1/.

4 Così l'ha definita in aula all'udienza del giugno 2015 uno degli otto imputati, Davide Moscatiello: “C'erano ragazzi, ma anche anziani e famiglie e non c'era nessuno che li organizzava”, ha raccontato, “urlavano di tutto: zingari di m... dovete bruciare”.

le fiamme e il fumo. Li convince a desistere. Le autobotti dei Vigili del fuoco, fino a quel momento bloccate da alcuni dei manifestanti, entrano nel campo e cominciano a spegnere le fiamme. Il corteo si disperde. Del campo della Continassa, restano solo le carcasse.

Sin qui la mera cronaca.

Due persone (un giovane di 20 anni e un uomo di 59) vengono identificate e arrestate per danneggiamento aggravato e l'allora sindaco di Torino, Piero Fassino, condanna con fermezza quel quarto d'ora di violenza⁵.

Nel frattempo, viene fuori la verità. Non è vero nulla: *nessuno stupro, nessuna violenza da parte di cittadini stranieri*⁶. La ragazza si era inventata tutto, soltanto per coprire e giustificare un rapporto sessuale avuto con il fidanzato. Ma la verità è arrivata troppo tardi per fermare "l'altra violenza", quella vera, che alla cascina Continassa si è scatenata contro i rom.

La ragazza aveva raccontato il *falso stupro* ai Carabinieri con dovizia di particolari. Ma la sua versione non aveva convinto i militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Torino e della Compagnia di Torino Oltre Dora. Anche i medici dell'ospedale Sant'Anna avevano confermato il rapporto sessuale, senza tuttavia esprimersi in merito alla violenza, della quale, invece, si sono detti assolutamente convinti il fratello e i familiari, al punto da organizzare la fiaccolata, che da pacifica manifestazione si è trasformata in un vero e proprio *pogrom*.

Le indagini, gli arresti e infine le condanne per razzismo

E mentre la stampa *mainstream* si supera nella costruzione⁷ di un caso mediatico "da manuale"⁸, gli inquirenti concentrano le indagini su un gruppo di Ultras della Ju-

5 «È assolutamente inaccettabile – dice senza mezzi termini – che si dia luogo a manifestazioni di linciaggio nei confronti di persone» per la «sola ragione che sono cittadini stranieri». Si veda: "Dal falso stupro all'incendio del campo Rom", 11 dicembre 2011, disponibile qui: <http://www.rai.it/dl/grr/notizie/ContentItem-9d94253c-c5b0-4701-b6bf-b536720e6933.html>.

6 E non è certo la prima volta. Erba, ma anche Novi Ligure e la violenza della Caffarella nel febbraio 2009 l'avevano già dimostrato. E noi ne abbiamo ampiamente parlato nelle precedenti edizioni del libro bianco.

7 A questo proposito si veda anche l'articolo di Giuseppe Faso pubblicato sul sito di Cronache di ordinario razzismo, <http://www.cronachediordinariorazzismo.org/la-prudenza-non-e-mai-tropo-poca-proverbio-per-giornalisti/>.

8 Ricordiamo che nel secondo principio di Carta di Roma si precisa che è necessario "evitare la diffusione di informazioni imprecise, sommarie o distorte e riflettere sul danno che può essere arrecato da comportamenti superficiali e non corretti, che possano suscitare allarmi ingiustificati, anche attraverso improprie associazioni di notizie, alle persone oggetto di notizia e servizio; e di riflesso alla credibilità della intera categoria dei giornalisti", ovvero l'esercizio del dubbio per evitare la diffusione d'informazioni imprecise. Tra le violazioni di questo principio si colloca la cosiddetta "etnicizzazione del reato". È il caso esemplare del titolo de *La Stampa* del 10 dicembre 2011: "Mette in fuga i due rom che violentano la sorella" (<https://www.lastampa.it/torino/2011/12/10/news/mette-in-fuga-i-due-rom-br-che-violentano-la-sorella-1.36913305>), per il quale il quotidiano stesso si è poi "scusato" (<https://www.lastampa.it/torino/2011/12/11/news/il-titolo-sbagliato-1.36913509>).

ventus⁹, dal momento che erano stati visti all'interno del corteo, e che due di loro erano stati fermati dai Carabinieri mentre fuggivano dal luogo dell'incendio. Le indagini della Pm Paola Longo hanno in seguito confermato le responsabilità di alcuni membri delle frange più estreme della tifoseria juventina¹⁰.

Il 15 luglio 2014 si apre il processo (in questa udienza vengono riuniti il p.p. n. 15679/12 al p.p. n. 29654/11): sette le persone rinviate a giudizio, accusate a vario titolo di “*istigazione all'odio razziale*” (per aver urlato frasi del tipo “bruciamoli tutti” e incitato ad assaltare la Cascina Continassa), incendio doloso con “*aggravante dell'odio razziale*”, ostacolo ai soccorsi e violenza privata (in relazione all'aggressione a un giornalista e a un fotografo).

Il 14 luglio 2015, il Tribunale ordinario di Torino, Sezione V Penale, condanna sei persone e assolve la settima, riconoscendo che i reati commessi vanno qualificati come reati basati “*sull'odio razziale*”, con applicazione dell'aggravante di cui all'art. 3 L. 205/1993 (la cosiddetta “Legge Mancino”)¹¹, così come ipotizzata dalla Pm.

Così scrive il giudice nelle motivazioni della sentenza di primo grado:

«L'atavico e mai sopito odio etnico nei confronti degli “zingari”, portato alle estreme conseguenze, ha fatto sì che normali cittadini potessero in essere atti di disumana violenza verso il nucleo di rom accampati all'interno dell'area della Continassa, giungendo a bruciarne le baracche, ad inneggiare alla loro morte, a ritardare i soccorsi bloccando gli automezzi dei vigili del fuoco accorsi per spegnere il devastante incendio appiccato con torce ed accendini. Un episodio indegno che neppure le fotografie in atti riescono a rendere in tutta la sua brutalità»¹².

Il giudice osserva che “buona parte dei facinorosi” che parteciparono alla manifestazione “appartenevano al gruppo dei ‘Bravi ragazzi’, tifosi della Juventus”: questo

9 Secondo la procura, l'imputato Moscatiello, che allora era referente del gruppo ultras juventino ‘Bravi Ragazzi’, avrebbe almeno inizialmente aizzato la folla. Moscatiello in aula ha sostenuto di aver appreso della bugia dalla telefonata di un agente della Digos (che conosceva per le sue attività allo stadio), mentre il corteo partiva e di aver tentato di calmare gli animi senza riuscirci.

10 Fra questi, ci sono anche i Drughì, il gruppo maggioritario del tifo bianconero dichiaratamente di estrema destra. “I Drughì – si legge fra le deposizioni nel testo della sentenza – hanno preso l'iniziativa militare, allontanando donne e bambini, lanciando bombe carta da stadio e dando fuoco alla Continassa”.

11 Come è noto, l'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 26 aprile 1993, n. 122, così come modificato dall'art. 1 della Legge, 25 giugno 1993, n. 205, in sede di conversione, stabilisce che per “i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo, commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata fino alla metà”.

12 Sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione V Penale del 14 luglio 2015, depositata in ottobre 2015, p.p. 24691/11 (+ 29654/11) nr e p.p. 3690/14 (+5630/12) Trib., pag 4. Si ringrazia ASGI per averci fornito il testo della sentenza.

“ebbe l’effetto di surriscaldare ulteriormente gli animi” anche se – precisa il magistrato – “non si può isolare questo gruppo violento dal contesto al fine di ritenerlo l’unico responsabile di quanto accadde”. In ogni caso, “tale intromissione non fu che la miccia che scatenò la rabbia, vanificò la razionalità, cancellò il senso di umanità, diede vita a un animalesco furore”¹³.

Secondo il giudice “l’aggravante dell’odio razziale” è evidente anche nel «volantino che indicava il corteo e dal tenore delle incitazioni e degli insulti urlati dai manifestanti. L’obiettivo reale dell’azione non erano gli sconosciuti autori della presunta violenza sessuale, ma “gli zingari” nella loro totalità, quali appartenenti ad un’etnia inferiore e disprezzata»¹⁴. «Il tenore di quel volantino – prosegue il giudice – è la dimostrazione di come la legittima indignazione per una violenza che in quel momento nessuno sospettava essere un’invenzione calunniosa, si fosse, immediatamente trasformata in una campagna di odio razziale verso i rom stanziati alla Continassa». La stessa aggravante dell’aver agito con la «finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso»¹⁵ è emersa, sempre secondo il giudice di primo grado, anche da slogan quali “bruciamoli tutti”, “ammazziamoli tutti” e “lasciateli bruciare”, «palese dimostrazione di un odio indiscriminato rivolto verso la totalità della popolazione rom»¹⁶.

Nel giudizio si sono costituite come parti civili il Comune di Torino insieme a ASGI, Idea Rom Onlus e l’ERRC¹⁷. Il Tribunale ha riconosciuto a ciascuna delle persone offese (4) la somma di 15.000€ a titolo di risarcimento del danno subito e 3.000 € a ciascuna delle associazioni costituite¹⁸.

Nonostante il significativo ritardo nelle investigazioni e nell’inizio del procedimento, dopo quattro anni, il Tribunale è riuscito ad assicurare giustizia alle vittime

13 *Ibidem*, pag. 7.

14 *Ibidem*, pag. 17.

15 Nella sentenza, a pagina 16, si precisa che tale aggravante è integrata “quando, anche in base alla Convenzione di New York del 7 marzo 1966, resa esecutiva in Italia con la L. 654/75, l’azione si manifesti come consapevole esteriorizzazione, immediatamente percepibile, nel contesto in cui è maturata, avuto anche riguardo al comune sentire, di un sentimento di avversione o discriminazione fondato sulla razza, l’origine etnica o il colore, cioè un sentimento immediatamente percepibile come connaturato alla esclusione di condizioni di parità (v. Cass. Sez. V, sent. 11590/10)”.

16 Sempre nella sentenza, a pagina 17, si fa rilevare che “ai fini della configurabilità del reato di incitamento a commettere violenza per motivi (...) etnici (...) di cui all’art. 3, comma 1, L. 654/75, a nulla rileva che l’incitamento risulti raccolto dalle persone presenti al fatto, non essendo il conseguimento di tale effetto richiesto dalla norma incriminatrice, che si limita a prevedere un reato di pura condotta e di pericolo astratto (v. Cass. Sez. I sent. n. 724/98 ovvero sez. III sent. n. 37581/08)”.

17 Qui è possibile leggere il comunicato delle associazioni: <http://www.asgi.it/notizia/significativa-condanna-penale-per-un-violento-assalto-a-uncampo-rom-in-italia/>.

18 Il denaro verrà utilizzato per poter proseguire le azioni delle associazioni a tutela dei diritti fondamentali dei Rom.

di questo brutale attacco razzista¹⁹. Ma il procedimento prosegue anche in Corte d’Appello.

Il 13 luglio 2018, a distanza di tre anni, giunge la sentenza di secondo grado. Quattro condanne e un’assoluzione. I giudici della Corte d’Appello di Torino hanno confermato per quattro imputati le accuse di primo grado, tra cui “l’aggravante di odio razziale ed etnico”. Si tratta della prima condanna per un reato commesso con “l’aggravante dell’odio razziale”, dopo la direttiva emanata dalla stessa Procura di Torino²⁰. In appello, gli imputati sono stati condannati a pene comprese tra i 2 e i 4 anni, ridotte rispetto al primo grado, quando gli imputati erano sette e le condanne erano state tra i 6 anni e sei mesi e un anno e tre mesi.

Malgrado la severità della sentenza esemplare, fuori dall’aula, qualcuno ha avuto il coraggio di urlare che si è trattato di “una buffonata”.

E malgrado si tratti di una sentenza destinata a fare giurisprudenza, varrebbe la pena chiedersi perché la giovane sedicenne torinese, così come Erika qualche anno prima, e tante altre giovani donne in casi minori, abbiano pensato di inventare una storia di violenza “usando” i cittadini stranieri come “capro espiatorio”. E varrebbe la pena interrogarsi profondamente sulle ragioni per le quali, in Italia, da Opera a Ponticelli, da Rosarno a Torino, sia diventato sempre più “normale” compiere veri e propri raid razzisti e squadristi, così come sul perché in pochi casi siano riconosciuti ed adeguatamente puniti.

19 “La repressione dei reati perpetrati con fini di odio razziale è particolarmente rara in Italia poiché la legge in materia non risulta del tutto adeguata. Dopo la sentenza del 14 Luglio ci auguriamo che le autorità italiane pongano in essere nuovi passi avanti per rafforzare la persecuzione di tali reati. Allo stesso tempo gli attori che operano nella società civile devono supportare le vittime e le comunità vulnerabili anche attraverso azioni concrete di sostegno alle autorità in tale azione repressiva”, ha commentato l’Avv. Lorenzo Trucco, Presidente ASGI.

20 Con un documento di indirizzo del 9 luglio il Procuratore della Repubblica di Torino, Armando Spataro, ha inteso fornire alla Procura delle indicazioni utili a garantire ai cittadini stranieri il rispetto dei diritti fondamentali ed il rispetto dei principi del giusto processo. Oggetto della Direttiva sono sia il ruolo del Pubblico Ministero nei procedimenti ex art. 35 bis D. Lgs. 25/2008, sia quello della Procura della Repubblica nel perseguimento dei c.d “hate crimes”. A fronte del crescente aumento anche nel territorio di competenza della Procura torinese, dei reati determinati da ragioni di “discriminazione e di odio etnico, nazionale razziale o religioso”, la Direttiva ha inteso fornire una serie di criteri volti ad assicurare “il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell’azione penale” relativamente a tali reati (recentemente oggetto della procedura di c.d riserva di codice, e quindi trasferiti dalla legge Mancino agli articoli 604 bis e 604 ter c.p.). Si veda: https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/07/direttiva-hate-crime-proc-to_10072018_133848.pdf.